

Delibera consiliare n. 17 dd. 25/07/2019

OGGETTO: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 26 febbraio 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 di data 17.04.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e al Documento Unico di Programmazione/Nota Integrativa 2019/2021, ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 13.06.2019.

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale in conto competenza, mentre nella gestione di cassa si riscontra un saldo positivo.

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Ritenuto di dare atto che lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate.

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno.

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

Rilevato che dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché delle maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti.

Atteso che, come dimostrato nei prospetti allegati, permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende necessaria l'adozione di misure di riequilibrio.

Visto che la maggiore spesa corrente di Euro 31.845,60.= riguardante principalmente l'adeguamento degli stanziamenti delle utenze e degli stanziamenti delle gestione associate delle centrali di Rava e dei Ghisi, l'aumento dello stanziamento relativo ai canoni di manutenzione software e all'implementazione del programma dell'ufficio tecnico, è finanziata con i maggiori introiti degli accertamenti delle annualità pregresse dell'IMIS e delle sanzioni del codice della strada e con la previsione dei proventi della vendita dell'energia elettrica della centralina dei Ghisi, oltre all'aumento della previsione del fondo perequativo concesso dalla PAT (giusta nota prot. n 3602/2019).

Verificato che le maggiori spese in parte straordinaria sono pari ad Euro 306.213,85.= e riguardano:

- la previsione dello stanziamento relativo all'acquisto di due nuovi mezzi;
- la previsione dello stanziamento relativo al contributo a favore della Scuola Materna Santa Margherita di Castelnuovo per l'acquisto di un generatore di calore;

- l'aumento degli stanziamenti relativi alle manutenzioni della viabilità e del cimitero e all'acquisto di arredi ed attrezzature per gli edifici in proprietà;
- l'aumento dello stanziamento relativo alle spese di progettazione;
- l'aumento degli stanziamenti relativi all'arredo urbano e al completamento della tensostruttura modulare,

e sono finanziate con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile.

Sulla base delle proposte formulate dal Servizio Finanziario, dalla quale risultano le seguenti variazioni da introdurre al Bilancio stesso:

PARTE CORRENTE:	Competenza
Maggiori entrate	31.845,60.=
Minori spese	0,00.=
totale variazione	31.845,60.=
	Competenza
Maggiori spese	31.845,60.=
Minori entrate	0,00.=
totale variazione	31.845,60.=
PARTE STRAORDINARIA:	Competenza
Maggiori entrate	306.213,85.=
Minori spese	0,00.=
totale variazione	306.213,85.=
	Competenza
Maggiori spese	306.213,85.=
Minori entrate	0,00.=
totale variazione	306.213,85.=

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 22.07.2019, acquisito a prot. com.le sub. n. 3927 in data 23.07.2019, come previsto dall'art. 43, comma 1 lettera b) del DPR Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b);

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 per garantire la continuità delle operazioni di gestione dell'esercizio 2019-2021.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02.

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visti i parere favorevoli, ai sensi degli art. 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di adozione della deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile espressi in data 12 giugno 2019.

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 01 astenuti espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio allegata al presente provvedimento, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato nei seguenti allegati:
 - All. 1 – Prospetto di controllo degli equilibri di bilancio;
 - All. 2 – Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 - All. 3 – Prospetto di controllo della gestione di cassa;
 - All. 4 – Prospetto di controllo della gestione dei residui.
2. Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000.
3. di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei prospetti, allegato "A", parte integrante della presente deliberazione.
4. Di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria del Documento Unico di Programmazione 2019-2021/Nota Integrativa 2019-2021.
5. Di dare atto che le variazioni apportate di cui al precedente punto 2. rispettano il pareggio finanziario ed il permanere degli equilibri di bilancio nonché i vincoli di finanza pubblica – pareggio di bilancio di cui all'art. 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017).
6. Di aggiornare il prospetto delle spese in conto capitale con i relativi mezzi di finanziamento ed il programma generale delle opere pubbliche che fa parte del Documento Unico di Programmazione 2019-2021, come risulta dall'allegato B.
7. Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale ai sensi dell'art. 175, comma 9-bis, del D.Lgs. 267/2000 – allegati n. 8.1 D.Lgs. 118/2011.
8. Di prendere atto che con provvedimento successivo la Giunta comunale effettuerà le opportune e conseguenti modifiche agli atti programmatici di indirizzo e alla relativa variazione di cassa.
9. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2019;
10. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 01, contrari 0, espressi per alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, per le motivazioni espresse in parte narrativa, ai sensi dell'art. 79, quarto comma, del T.U. della LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss. mm. ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.